
Prestazione di servizi «non di revisione»: informativa di bilancio e indipendenza del revisore

di Giuseppe Ianniello – Università della Tuscia di Viterbo

L'indagine intende mostrare la recente evoluzione del quadro regolamentare italiano in tema di prestazione di servizi non di revisione e indipendenza del revisore. Di seguito, sono esposte prime evidenze empiriche in merito all'obbligo di presentare nel bilancio informazioni sui corrispettivi per revisione contabile e servizi diversi dalla revisione.

Abstract

In Italy, as in the international context, recently, new set of rules have been adopted in order to protect auditor independence that is fundamental to add credibility to published annual reports. This paper, after exploring recent regulatory reforms in Italy, analyzes the first time application of mandatory disclosure in annual reports of audit and non-audit fees. This information can give to the readers of the financial statements an indication of the auditor independence (in appearance). An empirical analysis is conducted on the year 2007 annual reports of 83 Italian listed companies with higher capitalization. The main research objectives are: (1) to provide a comprehensive description of the relative level of non-audit fees; (2) to investigate the relation between non-audit services and the opinion issued by the auditor. In addition, we illustrate some communicational formats used by the companies to disclose audit and non-audit fees. The evidence shows that the average ratio of non-audit fees (further assurance services, tax advisory services, other non-audit services) to total auditor remuneration is 0.274 (or 37.7% of audit fees). In particular, there are 15 companies (18.1%) which paid their auditor more for non-audit services than for audit services; excluding further assurance services, still there are 7 cases (8.4%) with the ratio of non-audit fees higher than 0.50. In our sample we observed one qualified opinion and eighty-two unqualified opinions, as a consequence, we could not test the second research objective. However the study's results show that there is a positive association between the emphasis of matter paragraph in the auditor's report and non-audit service provision. This finding cannot be interpreted as a clear indication of compromised auditor independence, opening the space to further empirical studies on the use of emphasis of matter paragraph in the auditor's report.

1. Introduzione

La questione riguardante la compatibilità dell'attività di revisione contabile con la prestazione di consulenza nei confronti dello stesso soggetto revisionato è sicuramente tra i temi che da qualche tempo interessano il dibattito sull'efficacia e il ruolo svolto dal controllo legale dei conti. In particolare, tale tema è legato anche all'analisi dell'indipendenza del revisore. Su quest'ultimo aspetto, la dottrina e la prassi hanno offerto diverse interpretazioni inevitabilmente legate allo scenario economico, sociale e culturale di riferimento. Una delle prime classificazioni proposte a livello internazionale riguarda la distinzione tra l'indipendenza apparente e reale (Mautz e Sharaf, 1961). La prima fa riferimento all'immagine che il pubblico ha dei revisori considerati come gruppo professionale. La seconda fa riferimento al singolo che, come in altre professioni, dovrebbe esprimere opinioni in modo autonomo senza la pressione del cliente o di altri soggetti. Sul piano generale della percezione del ruolo dei revisori contabili in un determinato contesto socio-economico, assumono rilievo anche i mezzi di comunicazione di massa, le opinioni espresse su giornali o riviste. La questione di fondo riguarda la funzione del controllo contabile percepita come "servizio pubblico" oppure come "attività imprenditoriale"¹.

Un'altra interpretazione del carattere dell'indipendenza, prevalente nei principi di revisione internazionale e ripresa anche in Italia, sostiene, con implicito riferimento al "singolo", che "l'indipendenza" comporta due diversi profili:

- a. "Indipendenza mentale", da intendersi come l'atteggiamento intellettuale del Revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo incarico escludendo ogni fattore estraneo.
- b. "Indipendenza formale", da intendersi come la condizione oggettiva in base alla quale il Revisore sia riconosciuto indipendente, vale a dire il fatto che il Revisore non debba essere associato a situazioni o circostanze che siano di rilevanza tale da indurre un Terzo Ragionevole e Informato a mettere in dubbio le capacità del Revisore di svolgere l'incarico in modo obiettivo (Cspr 2005, §4.2.)².

¹ Ad esempio, Neu e Green (2006) mostrano l'evoluzione di tale duplice profilo nella professione contabile canadese, analizzando gli editoriali della rivista *Canadian Chartered Accountant*.

² Ifac (2006: § 290.8) stabilisce che «*independence requires:*

Independence of Mind

The state of mind that permits the expression of a conclusion without being affected by influences that compromise professional judgment, allowing an individual to act with integrity, and exercise objectivity and professional skepticism.

Independence in Appearance

The avoidance of facts and circumstances that are so significant that a reasonable and informed third party, having knowledge of all relevant information, including safeguards applied, would reasonably conclude a firm's, or a member of the assurance team's, integrity, objectivity or professional skepticism had been compromised».

Anche nella Raccomandazione europea del 2002 (Ce 2002) dedicata al tema dell'indipendenza del revisore è scritto che «nello svolgere una revisione legale dei conti, il revisore legale deve essere indipendente dal cliente il cui bilancio è oggetto di revisione, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il profilo formale. Un revisore legale non deve accettare un incarico di revisione legale dei conti se tra il revisore stesso e il cliente esistono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi diversi dalla revisione) tali che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe compromessa l'indipendenza del revisore legale».

In tale quadro, si dibatte se la prestazione di servizi non di revisione sia potenzialmente aperta al conflitto di interesse tra la funzione di revisore contabile teoricamente o filosoficamente (Mautz e Sharaf 1961) destinata alla tutela dell'interesse pubblico e l'attività di consulenza aziendale teoricamente svolta nell'interesse dell'azienda cliente. Si pone in embrione il problema dell'indipendenza del revisore: controllore o consulente? La difficoltà di affrontare il tema dell'indipendenza del revisore è provata anche dal percorso seguito in Europa per giungere all'approvazione della VIII Direttiva nel 1984 (Evans e Nobes 1998).

La questione non è facilmente risolvibile, tuttavia, è quanto meno curioso ricordare sin da ora che già Aristotele (trad. 2007: 217) nel suo libro dedicato alla Politica, nella parte riguardante le “magistrature” scrive che «... ma poiché talune magistrature, seppur non tutte, maneggiano grosse somme di denaro pubblico, ce ne deve essere un'altra che eserciti il controllo, esiga il rendiconto, e non tratti, per parte sua, nessun altro affare. Tali magistrati alcuni li chiamano “controllori”, altri “revisori dei conti”, altri “ispettori”, altri, infine, “avvocati del fisco”».

Il presente contributo intende mettere in evidenza il comportamento seguito dalle aziende italiane quotate in borsa in merito alle forme di pubblicità dei corrispettivi per la revisione contabile e per servizi diversi dalla revisione, secondo quanto previsto dall'art. 149-*duodecies* (Pubblicità dei corrispettivi) del Regolamento Emittenti n. 11971 della Consob. A tale proposito, sono state oggetto di osservazione le informazioni disponibili per la prima volta nei bilanci di esercizio e consolidati del 2007, in particolare, il campione esaminato è costituito da 83 società italiane quotate in borsa a maggiore capitalizzazione (segmento *blue chip* del mercato azionario italiano). I prevalenti obiettivi conoscitivi perseguiti sono i seguenti:

1. Documentare la dimensione quantitativa dei servizi diversi dalla revisione.

2. Analizzare la relazione tra la prestazione di servizi diversi dalla revisione e le tipologie di giudizio espresse dalle società di revisione³.

L'analisi ha permesso inoltre di evidenziare alcuni aspetti formali inerenti la modalità di comunicazione delle informazioni oggetto d'indagine. Il primo punto configura un contributo descrittivo, seppur relativo a una nuova informativa di bilancio. Dal campione esaminato emerge che sul totale dei compensi percepiti dalle società di revisione, mediamente, il 27,4% proviene da servizi diversi dalla revisione. L'analisi in dettaglio mostra delle situazioni meritevoli di attenzione sotto il profilo dell'indipendenza del revisore (in apparenza) in cui i compensi per servizi diversi dalla revisione superano quelli per la revisione contabile. Con riferimento al secondo obiettivo, è opportuno chiarire che nell'ipotesi d'influenza ci aspettiamo che i giudizi senza rilievi siano associati alla presenza di un più ampio ricorso a servizi diversi dalla revisione. Le evidenze raccolte (82 giudizi senza rilievi e un giudizio con rilievi) non permettono di testare tale ipotesi. Tuttavia, è emersa un'associazione positiva significativa tra "richiami d'informativa" nella relazione della società di revisione e la presenza di servizi diversi dalla revisione. Tale evidenza non è interpretabile in modo univoco a supporto dell'ipotesi di perdita d'indipendenza del revisore, aprendo lo spazio a future ricerche tendenti a chiarire l'uso del richiamo d'informativa nell'ambito delle relazioni emesse dalle società di revisione.

L'articolo prosegue con una sintesi del dibattito teorico sulla relazione tra indipendenza del revisore e prestazione di servizi non di revisione e, successivamente, con un quadro regolamentare della situazione italiana. Il paragrafo 4, dedicato alla pubblicità dei corrispettivi e alla classificazione dei servizi non di revisione, è seguito dalla verifica empirica e dalle conclusioni.

³ Sulle tipologie di giudizio nel contesto italiano, cfr., oltre all'art. 156 del D.Lgs. n. 58/1998, la Comunicazione Consob n. 99088450 del 1 dicembre 1999, mentre per l'espressione in lingua inglese dei giudizi, cfr., ad esempio, International Standard on Auditing (ISA) 700 e 701. In sintesi, possiamo avere: giudizio senza rilievi (*unqualified opinion*), giudizio con rilievi (*qualified opinion*), impossibilità di esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), giudizio negativo (*adverse opinion*). Inoltre, senza impatto sul giudizio espresso, è possibile formulare un richiamo di informativa o paragrafo d'enfasi (*emphasis of matter paragraph*).

2. Il dibattito sull'indipendenza del revisore e la prestazione di servizi non di revisione

La prestazione di consulenze accanto alla revisione contabile è sempre stato oggetto di diverse interpretazioni⁴. In particolare, le società di revisione pongono la questione che non vi sono sufficienti evidenze empiriche per dimostrare il minor grado di indipendenza del revisore che presta consulenza al medesimo cliente, rispetto al revisore contabile che non presta quel servizio aggiuntivo⁵. Negli Stati Uniti, la forza di tale posizione è stata fatta propria anche da una parte del «potere politico» in occasione di proposte regolamentari della Sec (*Securities and Exchange Commission*) tendenti a vietare alcuni servizi non di revisione⁶. Lo svolgimento di diverse attività da parte di un medesimo soggetto può determinare il perseguimento di un interesse diverso da quello che avrebbe perseguito se avesse svolto in via esclusiva una sola attività: conflitto d'interessi (Rabitti Bedogni 2002, 38-41). Tali argomentazioni toccano con diversa intensità la questione centrale riguardante la credibilità della funzione di controllo contabile in un determinato contesto economico, sociale e culturale⁷. Il profilo d'indipendenza del revisore in quanto qualità dell'essere umano non è direttamente osservabile e, pertanto, risulta

⁴ «... there has been growing concern on the part of the Commission and users of financial statements about the effects on independence when auditors provide both audit and non-audit services to their audit clients. Dramatic changes in the accounting profession and the types of services that auditors are providing to their audit clients, as well as increases in the absolute and relative size of the fees charged for non-audit services, have exacerbated these concerns. As the Panel on Audit Effectiveness (the "O'Malley Panel") recently recognized, "The potential effect of non-audit services on auditor objectivity has long been an area of concern. That concern has been compounded in recent years by significant increases in the amounts of non-audit services provided by audit firms." We considered a full range of alternatives to address these concerns. Our proposed amendments identified certain non-audit services that, when rendered to an audit client, impair auditor independence. The proposed restrictions on non-audit services generated more comments than any other aspect of the proposals», Sec (2000, Executive Summary).

⁵ Ricordiamo, per la rilevanza sulla cultura contabile internazionale, una ricerca promossa nel 1978 dall'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) in cui si afferma che «There is no evidence that provision of services other than auditing has actually impaired the independence of auditors. However, the belief of a significant minority of users that independence is impaired creates a major problem for the profession. Decisions on the other services offered and used should be made by individual public accounting firms and boards of directors of the client», Olson (1982, 215).

⁶ In una lettera inviata al presidente della Sec Arthur Levitt «... dated April 17, 2000, from the House Commerce Committee, the signatories (Tauzin, Oxley, and Bliley) threatened hearings on the SEC proposal if they didn't get satisfactory answers to a list of 15 multipart, complex questions such as this one, No. 2: "What empirical evidence, studies or economic analysis does the SEC possess that demonstrates accounting firms providing tax advice to audit clients are less independent than those firms that do not provide such advice? Are there any specific administrative findings that have concluded the provision of tax advice resulted in a specific audit failure by the same firm?"», Toffler e Reingold (2004, 177-178).

⁷ In merito al controllo delle informazioni contabili nel contesto italiano, cfr., tra gli altri, Bruni (1996), Campedelli (1996), Catturi (2000), Cavalieri (1999), Coda (1979), Dezzani, Pisoni, Puddu, Cantino (1998), Di Pietra (2005), Paolone, D'Amico, Consorti (2000), Rossi, Gervasio (2009).

difficilmente dimostrabile l'esistenza o meno di quel carattere. Si può argomentare che l'indipendenza (come atteggiamento mentale) può esistere anche se si prestano servizi di consulenza aggiuntivi⁸.

Senza rispondere direttamente a tale questione, si può condividere l'idea che controllare la contabilità e il bilancio di un'azienda alla cui predisposizione in qualche modo ha partecipato il medesimo controllore lascia dei dubbi, almeno sotto il profilo della percezione, sulla credibilità del giudizio espresso dal revisore. In questo senso, nella migliore delle ipotesi, il contributo del revisore è quello di aumentare il tasso tecnico all'interno dell'azienda cliente per risolvere questioni contabili controverse e giungere a un auspicabile bilancio attendibile.

Diversi studi, in gran parte anglosassoni, hanno affrontato il tema dell'impatto che la prestazione di servizi non di revisione ha sull'indipendenza del revisore. In particolare, possiamo individuare almeno tre direttrici di studio che indagano la prestazione di servizi non di revisione in relazione alla qualità delle informazioni contabili, ai giudizi espressi dal revisore e, nel quadro di un'analisi economica, ricorrendo alla teoria dei costi di transazione. Nel primo approccio, l'indipendenza è osservata indirettamente mediante parametri legati alla qualità delle informazioni contabili (*earnings quality*, *earnings management*). I risultati di tali indagini non sono concordanti, lasciando aperta la questione. Ad esempio, alcune evidenze empiriche hanno mostrato che la qualità delle informazioni contabili nei bilanci aziendali si deteriora con l'incremento dell'acquisto dal medesimo revisore di servizi diversi dalla revisione (Ferguson, Seow e Young 2004; Frankel, Johnson e Nelson 2002; Iyengar e Zampelli 2007; Larcker e Richardson 2004). Al contrario, Ashbaugh, LaFond e Mayhew (2003) non dimostrano una relazione positiva tra compensi per servizi non di revisione ed *earnings management*. Sulla stessa linea è il contributo di Kinney, Palmrose e Scholtz (2004) in cui si sostiene che la prestazione di consulenze fiscali può migliorare la qualità della revisione. Tale posizione è basata sull'idea che la prestazione di alcuni servizi non di revisione permette al revisore di conoscere meglio l'attività aziendale determinando anche un miglioramento dell'efficacia del controllo contabile (Simunic 1984). Quest'ultima ipotesi è supportata nel contesto italiano da una recente indagine basata su questionari somministrati a società di revisione (Rizzotti e Greco 2008).

⁸ Ad esempio, si è sostenuto che «l'indipendenza è un atteggiamento morale e di onestà intellettuale da mantenersi in ogni momento del procedimento della certificazione, atteggiamento che può evidentemente esserci o non esserci a prescindere dalle circostanze in cui uno opera», auspicando un'attenuazione delle «incompatibilità di carattere generale tra revisione ed altre attività professionali», R. Caramel, L'indipendenza del certificatore, Prisma, luglio-sett., 1986, citato in Pauletto (1990, 122).

Anche le ricerche tendenti a dimostrare una relazione tra servizi non di revisione e giudizio espresso dal revisore non sono concordanti. Alcune evidenze (Sharma e Sidhu 2001; Wines 1994) mostrano tale associazione (*unqualified opinions* relativamente più frequenti in presenza di più elevato ricorso a servizi diversi dalla revisione), mentre altri studi (Craswell 1999; Craswell, Stokes e Laughton 2002) non rilevano tale propensione da parte del revisore. Lennox (1999), seppur debolmente, sembra dimostrare che la prestazione di servizi diversi dalla revisione non riduce la qualità del controllo dei conti.

Dal punto di vista dell'analisi economica, il revisore cerca di offrire anche servizi non di revisione per le sottostanti "economie di scopo" (ottenendo riduzione dei costi quando entrambe le prestazioni sono fornite da un unico soggetto)⁹. In tale contesto, un'altra interpretazione può essere quella di considerare il servizio di revisione come attività ausiliaria a quella dell'azienda, ipotizzando la possibilità di scelta tra transazioni economiche interne all'organismo aziendale o mediante il ricorso al mercato. I costi di transazione (Coase 1937) si sostengono per realizzare scambi sul mercato. Tali costi si riducono se le transazioni sono spostate all'interno dell'azienda, mediante il ricorso alla "relazione di comando" che lega il lavoratore dipendente alla direzione aziendale. In tali rapporti è possibile osservare diversi gradi di influenza tra "superiore" e "subordinato" che nella sua azione all'interno dell'azienda trova delle linee guida più o meno stringenti come punto di riferimento (Simon 1997). Per tale motivo, si è storicamente ricorso a rapporti con soggetti esterni all'azienda per lo svolgimento del controllo legale dei conti, non ritenendo sufficienti i controlli eventualmente svolti da organi societari interni¹⁰. Ciò determina un aumento dei costi di transazione, a beneficio del principio di indipendenza del revisore. In tale approccio, la relazione tra azienda da revisionare e società di revisione appare nominalmente come forma organizzativa di ricorso al mercato. Tuttavia, merita individuare alcuni elementi di tale rapporto che possono far pensare a caratteri comparabili con quelli che si hanno nel rapporto di lavoro subordinato. Ad esempio,

⁹ «A distinction should be made within these economies of scope between those that originate in the transformation process directed toward the production of information and knowledge, often known in accounting literature as knowledge spillovers, and those arising from making better use of assets or advantages of a contractual nature», Arrunada (1999, 514).

¹⁰ Ad esempio, con riferimento al collegio sindacale, è stato scritto che «nella realtà aziendale i sindaci sono espressi, come è noto, dall'Assemblea dei soci. Hanno infatti la stessa matrice degli amministratori, dai quali, in molti casi, finiscono per dipendere. Sono quindi dei controllori dipendenti. Non hanno cioè quel "distacco" dai responsabili della gestione che il controllo (amministrativo) richiede, né hanno quella "autonomia" di esercizio di funzione che solo un diverso meccanismo di nomina può garantire» (Bertini 1996, 13). Lo stesso Autore propone che il controllo legale dei conti «potrebbe essere affidato a "controllori indipendenti" di nomina pubblica, completamente svincolati dalla proprietà dell'azienda», (Bertini 1996, 16).

incarichi che hanno una lunga durata, come può accadere per un lavoro dipendente, possono trasformare un fornitore di servizi in un elemento che è in qualche modo parte (integrante) dell'attività aziendale. Anche l'assegnazione di incarichi aggiuntivi può determinare una forma di integrazione del revisore in qualche aspetto dell'attività aziendale. In tal modo, la funzione di revisione si sposterebbe dal mercato verso l'azienda, perdendo in modo naturale il principio di indipendenza, ma riducendo i costi di transazione (Ianniello 2003: 166-168) e venendo ridefinita nel suo contenuto (Jeppesen 1998). È evidente che tale situazione non è accettabile; tuttavia, la difficoltà di misurazione dell'indipendenza e, quindi, dell'efficacia della funzione del controllo contabile finiscono per caratterizzare quella medesima funzione come essenzialmente oscura (*the essential obscurity*) (Power 1997).

Nonostante l'assenza di concomitanti evidenze empiriche a supporto dell'idea che la prestazione di servizi non di revisione determini la perdita d'indipendenza del revisore, il "senso comune" potrebbe suggerire che quei servizi minino la "percezione" dell'indipendenza del revisore da parte di terzi¹¹. Su tale tema, un'altra prospettiva d'indagine tende a dimostrare che gli utilizzatori del bilancio percepiscono la prestazione di servizi non di revisione come influente negativamente sull'indipendenza del revisore (Beattie, Brandt e Fearnley 1999; Krishnan, Sami e Zhang 2005). Un'evidenza simile è contenuta in Mishra, Raghunandan e Rama (2005) con particolare riferimento alla prestazione di consulenza fiscale e altri servizi non di revisione. Altri contributi evidenziano che la pubblicazione dei corrispettivi per servizi non di revisione potrebbe avere anche conseguenze negative, generando valutazioni inaccurate da parte degli investitori sull'indipendenza del revisore (Dopuch, King e Schwartz 2003). L'influenza della prestazione di servizi non di revisione sulla percezione dell'indipendenza del revisore può avere effetti anche sugli organi di controllo interni (*audit committee*) nel senso di determinare pareri sfavorevoli in merito all'acquisto di servizi non di revisione quando queste informazioni devono essere comunicate nei bilanci aziendali (Gaynor, McDaniel e Neal 2006).

Nell'ambito dell'articolato dibattito appena riportato, è opportuno sottolineare l'idea che comunque il revisore non debba essere coinvolto nel processo decisionale dell'azienda di cui controlla il bilancio. Per raggiungere tale scopo, si sostiene che si deve dare all'organismo

¹¹ Ad esempio, Bogle (2005:39) ricorda un episodio relativo ad un'audizione tenuta nel 1998 presso la Sec negli Stati Uniti sulla questione relativa alla prestazione di servizi di revisione e di consulenza a favore della stessa azienda, scrivendo: «... I was challenged to find a "smoking gun" in the form of data that linked the provision of consulting services to audit failures. I could only respond, "sometimes statistics cannot prove what common sense make obvious"».

aziendale l'«opportunità di scegliere tra più alternative ragionevoli», potendo fornire in tale contesto delle «raccomandazioni motivate»¹². Traspare da tale approccio il tentativo di ridefinire una categoria di prestazione di servizi all'azienda non catalogabile come «consulenza» ma come «raccomandazione motivata» nell'ambito di più alternative ragionevoli (Jeppens 1998). L'ipotesi sottostante è che la raccomandazione (*advice*) è un termine più debole della consulenza (*consulting*). La raccomandazione può essere accettata o meno, mentre la consulenza implica un'assunzione di ruolo chiave nella decisione aziendale. In effetti, nella tradizione delle società di revisione anglosassoni si nota l'assenza del riferimento letterale alla consulenza aziendale (*management consulting*). Ad esempio, alcune etichette utilizzate nell'esperienza di alcune società di revisione anglosassoni sono: «*management advisory services*», «*administrative services*», «*specialized services*» (Brewster 2003, 145). In pratica, tali posizioni hanno cominciato a scricchiolare alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, con l'azione intrapresa dall'allora presidente della *Securities and Exchange Commission*, Arthur Levit, intenzionato a vietare lo svolgimento di alcuni servizi «non di revisione» nei confronti della stessa azienda in cui si è assunto l'incarico di revisionare il bilancio. Tale azione è stata contrastata dalle «*big five*» di quel periodo, considerato che gran parte degli utili erano conseguiti mediante la prestazione di servizi «non di revisione» (The Economist 2000). In particolare, alcune elaborazioni statistiche evidenziano che i ricavi provenienti dalla revisione contabile rappresentavano circa il 70% nel 1976 e solo il 31% nel 1998 (Brewster 2003, 195)¹³. Il temporaneo compromesso negli Stati Uniti è stato raggiunto con l'obbligo di informativa sui compensi per la revisione e servizi diversi dalla revisione piuttosto che con rigorosi divieti di specifiche attività (Sec 2000). Dopo il caso Enron, il Sarbanes-Oxley Act del 2002 ha introdotto espliciti divieti relativi allo svolgimento di alcuni servizi diversi dalla revisione (cfr. successiva nota 18).

¹² Cspr (2005, §5.7.) prevede che «... In occasione della prestazione di servizi di consulenza o assistenza da parte del Revisore o di un soggetto appartenente alla sua Rete, questi ultimi devono fornire all'Alta Direzione Aziendale del Soggetto Sottoposto a Revisione o di una sua Consociata la possibilità di scegliere tra più alternative ragionevoli.

Tutto ciò al fine di evitare qualunque coinvolgimento del Revisore nel processo decisionale dell'Alta Direzione Aziendale del Soggetto Sottoposto a Revisione o di una sua Consociata. In tale ambito, il Revisore o il soggetto appartenente alla sua Rete possono formulare raccomandazioni al Soggetto Sottoposto a Revisione o alla sua Consociata. Queste raccomandazioni devono in ogni caso essere motivate con analisi obiettive e trasparenti affinché il Soggetto Sottoposto a Revisione o la sua Consociata possa valutare tali raccomandazioni prima di assumere la propria decisione».

¹³ Si ricorda che Enron nel 2000 ha acquisito servizi di revisione contabile per \$ 25 milioni e servizi «non di revisione» per \$ 27 milioni dalla società di revisione Arthur Andersen (Hirsch 2002).

3. Evoluzione recente del quadro regolamentare italiano, con particolare riferimento agli interventi della Consob

Lo scopo del presente paragrafo consiste nel fornire una visione d'insieme dei momenti regolamentari sul tema oggetto di indagine, in modo da presentare la nuova richiesta di informativa di bilancio sui corrispettivi alle società di revisione, inserendola in un processo di graduale evoluzione normativa tendente a informare il pubblico sui diversi aspetti della vita aziendale. Per tale motivo, un punto di partenza nell'analisi della situazione italiana può essere individuato nella disposizione di legge che ha introdotto in Italia, inizialmente per le società quotate, il controllo obbligatorio sulla contabilità e il bilancio da parte di società di revisione esterne e indipendenti. Si tratta del D.P.R. n. 136/1975 che all'art. 8 prevedeva tra i vari requisiti per l'iscrizione presso l'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob quello dell'oggetto sociale limitato all'«organizzazione e alla revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attività»¹⁴. Tale disposizione lascia o limita (a seconda dei punti di vista) alle società di revisione la possibilità di fornire servizi su due aree: l'organizzazione e la revisione contabile. È chiaro sin dall'inizio della costruzione giuridica che accanto al controllo contabile convive la prestazione di servizi (di organizzazione) alle aziende. Allo stesso tempo, non è chiaro quali servizi possano essere riconducibili nella sfera d'azione della parola «organizzazione». Inoltre, altra questione riguarda se e in che misura tali servizi (non chiaramente definiti) possano essere svolti nei confronti delle aziende di cui si deve revisionare il bilancio. Proprio l'assenza di una definizione crea lo spazio per comportamenti difficilmente classificabili nell'ottica dell'esclusività dell'oggetto sociale. Nel riferimento all'organizzazione è possibile individuare elementi di «plasticità» (le diverse interpretazioni) ma anche di «robustezza» (la comune idea dell'esistenza di un limite), confermando che dalle classificazioni derivano anche conseguenze sul ruolo svolto dai diversi attori nel mondo economico, come in altri ambiti della vita moderna (Bowker e Star 2000).

L'oggetto sociale esclusivo delle società di revisione è comunque interpretabile come rigoroso tentativo di salvaguardare il carattere dell'indipendenza, in quanto si intende limitare giuridicamente il campo di

¹⁴ Si ricorda anche il requisito di «indipendenza, organizzazione e idoneità tecnica» della società di revisione, in merito al quale la stessa Consob, nella Relazione del 1980 ha affermato che è stata «particolarmente impegnativa ... la valutazione globale di merito in ordine all'indipendenza, organizzazione e idoneità tecnica delle società, una volta completato l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge. ... In qualche caso si è ritenuto di chiedere ad amministratori o soci la rinuncia a particolari incarichi che destavano perplessità sotto il profilo della valutazione dell'indipendenza; come pure la rimozione di inconciliabili situazioni di collegamento tra società di revisione ed altre società», citato in Fortunato (1985, 39-40).

attività del revisore. Tuttavia, paradossalmente, la definizione generica (servizi di organizzazione) può rendere quella salvaguardia inefficace. Per rispondere in parte a tale problema, l'oggetto sociale è stato limitato alla "revisione e all'organizzazione contabile di aziende" con il D. Lgs. n. 88/1992. A tale proposito, Tezzon (2001) osserva che lo «spostamento dell'aggettivo "contabile" nell'attuale formulazione sgombra il campo da equivoci e chiarisce che l'attività di organizzazione non deve essere intesa in senso lato ma deve attenere strettamente agli aspetti contabili dell'organizzazione stessa.

Nonostante ciò permangono delle aree grigie. Se il termine revisione contabile richiama inequivocabilmente una serie definita di funzioni, quando si parla di organizzazione contabile c'è sempre il rischio che la società di revisione svolga un'attività che la pone in una situazione critica. L'esercizio della vigilanza mira ad evitare due rischi:

- Il rischio che le attività svolte coinvolgano direttamente la società di revisione in aspetti dell'operatività dell'impresa collocati a monte delle manifestazioni contabili, vale a dire in processi e in fatti aziendali che, per loro natura, presentano maggiori profili di delicatezza per le responsabilità di tipo manageriale che essi comportano.
- Il rischio di *self review*, inteso come il rischio che il revisore, nel corso dell'*audit* sul bilancio, si trovi a rivedere, e quindi a giudicare senza la necessaria obiettività, un lavoro di organizzazione contabile da lui precedentemente svolto, la cui applicazione ha generato quegli stessi dati contabili oggetto di revisione.

È evidente che mentre nel primo caso siamo in presenza di attività sempre escluse, perché esorbitanti l'oggetto sociale, nel secondo la disciplina dell'oggetto sociale è rispettata ma l'indipendenza resta comunque minacciata dallo svolgimento di quell'attività nei confronti dello stesso cliente del quale viene revisionato il bilancio».

È opportuno inoltre osservare che nella riformulazione dell'esclusività dell'oggetto sociale del 1992, tuttora in vigore, è stato eliminato l'inciso di carattere rafforzativo ("con esclusione di qualsiasi altra attività").

La normativa italiana si caratterizza dunque per aver stabilito che l'oggetto sociale della società di revisione è limitato alla revisione e organizzazione contabile. L'interpretazione operativa di tale espressione e l'entità dei servizi non di revisione prestati alle medesime aziende conferenti l'incarico di revisione del bilancio è divenuto negli ultimi anni argomento sempre più dibattuto. Ad esempio, Comoli (1996, 40) in un *report* di ricerca basato su interviste a dottori commercialisti segnala l'«opinione di qualcuno degli intervistati che qualora una società di revisione presti anche servizi di consulenza ad una stessa azienda, si attenui, di fatto, il principio inderogabile dell'autonomia di giudizio del revisore, e, quindi, la

propria indipendenza». Opinione diversa è espressa da parte di esponenti delle società di revisione che, come riportato in una ricerca di Andrei e Ferrari (1996, 126) basata su interviste, giudicano inadeguata la norma sulla limitazione dell'oggetto sociale «sottolineando come lo svolgimento di attività di consulenza non possa essere considerato in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi legati all'indipendenza dei revisori».

In un quadro interpretativo che può oscillare tra il rigoroso divieto e l'accondiscendenza in merito all'ammissibilità di servizi diversi dalla revisione, si inserisce l'attività della Consob che nel tempo si è occupata della questione in oggetto¹⁵.

Uno dei primi interventi della Consob dedicati al tema del conflitto di interessi tra revisione contabile ed attività di consulenza è contenuto nella Comunicazione n. 87/01002 del 23 gennaio 1987 con cui si invitano le società conferenti l'incarico di revisione contabile «a non avvalersi della consulenza di organismi, società, studi associati o singoli professionisti che intrattengono un rapporto di fatto a carattere continuativo, mediante le prestazioni di consulenze e collaborazioni con le società di revisione alle quali sia stato conferito l'incarico di certificazione». La questione affrontata in tale prescrizione è quella relativa alla possibilità che il revisore, non potendo svolgere direttamente attività di consulenza, potesse far ricorso ad altre strutture organizzative ed operative appartenenti alla medesima «rete», per prestare servizi di consulenza alle medesime aziende in cui si era assunto l'incarico di controllare il bilancio. In tal modo, sarebbe riemerso indirettamente il conflitto di interessi e il problema del *self review*¹⁶.

Tale riferimento ai soggetti legati alla società di revisione è ripreso in un'altra Comunicazione Consob (n. Dac/Rm/96003558) del 18 aprile 1996 che ha per oggetto il conferimento dell'incarico ed i relativi adempimenti da parte delle società conferenti e delle società di revisione. Per quanto interessa in questa sede, si ricorda, tra gli obblighi previsti per le società conferenti, i seguenti due punti:

- Le società conferenti dovranno fornire annualmente, nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio, l'indicazione del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla socie-

¹⁵ Occorre notare che il tema dell'indipendenza del revisore non può essere compreso solo con il riferimento a profili regolamentari. Windsor e Ashkanasy (2005, 717) osservano nella conclusione della loro ricerca che «*auditor independence behaviour is complex, and involves an interaction between personal values, cognitions and the situation. Hence, it would be difficult to find one simple solution, such as giving psychological tests when recruiting auditors. Focusing on one dimension is not sufficient to improve the ethical performance of auditors. Even the autonomous auditors in the present research acquiesced to client power management, especially when they believed in an unjust world. On the other hand, the pragmatic auditors were not as acquiescent as the accommodating auditors with unjust world beliefs*».

¹⁶ Problemi analoghi sono stati rilevati in Francia da Mikol e Standish (1998).

tà di revisione per la revisione del bilancio civilistico e del consolidato (p.to D.1.1).

- Nel corso dell'assemblea dovranno altresì essere comunicate le eventuali modifiche o integrazioni della proposta della società di revisione incaricata, nel caso in cui intervengono fatti eccezionali e/o imprevedibili (p.to D.1.2).

Con riferimento alle società conferenti e alle società di revisione, viene prevista la seguente raccomandazione:

- Si invitano le società conferenti l'incarico di revisione contabile a non avvalersi della consulenza di organismi, società, studi associati o singoli professionisti che intrattengono un rapporto di fatto a carattere continuativo, mediante le prestazioni di consulenze e collaborazioni con le società di revisione alle quali sia stato conferito l'incarico di certificazione (p.to D.3.2).

È importante sottolineare che la raccomandazione contenuta nel testé menzionato punto D.3.2) è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione avvenuta con la Comunicazione n. 15185 del 5 ottobre 2005 che rende applicabile un più ampio principio di revisione dedicato all'indipendenza del revisore, facendo esplicito riferimento al concetto di "rete" (Cspr 2005). Quanto quella medesima raccomandazione sia stata seguita nel tempo è questione di sicuro interesse. A tale proposito, Tezzon (2001) osserva che «da un'indagine recentemente condotta sulle prime 55 società quotate ed i rispettivi gruppi è emersa una diffusa disapplicazione di tale raccomandazione. Non per questo si può affermare che sussiste anche una mancanza di indipendenza o una violazione della norma relativa all'oggetto sociale. Manca infatti la dimostrazione del rapporto causa-effetto. Di certo si tratta di un fenomeno "opaco" sul quale non vi è informazione e che ha dimensioni non trascurabili».

La questione dei servizi di consulenza svolti dalla società di revisione o da soggetti a essa legati è stata affrontata dalla Consob anche mediante il coinvolgimento degli organi societari. È il caso di ricordare la Comunicazione n. Dac/Rm/97001574 del 20 febbraio 1997 dedicata al più ampio tema dei controlli societari. In tale documento, tra le altre prescrizioni, si raccomanda che i collegi sindacali integrino rispetto a quanto richiesto da previsioni legislative, il contenuto della relazione, esprimendo in particolare valutazioni e commenti sugli ulteriori incarichi attribuiti al revisore, in aggiunta alla revisione e certificazione del bilancio, e relativi costi. Inoltre, si raccomanda che l'attribuzione al revisore contabile di incarichi diversi dalla revisione e certificazione del bilancio, purché compatibili con l'oggetto sociale della società di revisione, sia deliberata dal consiglio d'amministrazione previo parere del collegio sindacale. In linea generale, come riportato da Marasca (2000, 54), tale

intervento della Consob ha «sollevato numerose critiche da parte sia del mondo professionale, sia di studiosi ed esperti in relazione all'ingerenza dell'organo di vigilanza in un ambito ritenuto estraneo ai suoi compiti». Con l'approvazione del D. Lgs. n. 58/1998 o Testo Unico sulla Finanza (Tuf) si avvia un processo di cambiamento nei meccanismi di funzionamento degli organi societari per le aziende quotate in borsa. Si segnala, ad esempio, l'esplicito riferimento al «sistema di controllo interno» (Cortesi, Tettamanzi e Corno 2009; Marchi 2004; Zanda 2002). I cambiamenti richiesti dal Tuf hanno generato anche una nuova domanda di consulenze professionali cui le stesse società di revisione potevano essere interessate, sempre naturalmente nei limiti dell'oggetto sociale¹⁷. Tra le questioni che si sono poste, merita di essere ricordata quella relativa all'ipotesi di affidare proprio a una società di revisione, le funzioni di controllo interno. Su questo problema una Comunicazione Consob (n. Dem/94875 del 2000) non ammette tale possibilità, in quanto, tra le altre motivazioni, la funzione di controllo interno «...si spinge fino allo svolgimento di attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale...».

Una successiva Comunicazione (n. Dem/3030464 del 2003) conferma che la «contestuale prestazione nei confronti dello stesso soggetto di servizi professionali di *auditing* e di altra natura da parte della società di revisione incaricata e dei soggetti ad essa legati, costituisce un elemento pregiudizievole dell'indipendenza della società di revisione stessa».

Il coinvolgimento del collegio sindacale di società quotate nelle questioni relative all'attribuzione di «ulteriori incarichi» continua nel nuovo quadro giuridico del Tuf, con la Comunicazione n. Dem/1025564 del 6 aprile 2001 riguardante proprio i contenuti della relazione del collegio sindacale. Di interesse per la presente ricerca sono i seguenti due punti:

- Indicazione dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi alla società di revisione e dei relativi costi.
- Indicazione dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti legati alla società incaricata della revisione da rapporti continuativi e dei relativi costi.

Tali informazioni dovrebbero essere inserite nella relazione anche se di segno negativo. Ad esempio, se non sono stati conferiti ulteriori incarichi alla società di revisione, è opportuno indicare tale circostanza, piuttosto che non fare alcun riferimento a tale ipotesi operativa.

La richiesta di tali informazioni è stata confermata con la Comunicazione n. Dem/3021582 del 4 aprile 2003. In tale provvedimento la Consob segnala che «gli esiti dell'esame delle schede di controllo hanno mo-

¹⁷ Si nota che anche successi provvedimenti legislativi sono stati potenziali generatori di «opportunità» per offrire ulteriori servizi da parte delle società di revisione, come, ad esempio, nel caso del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 262/2005.

strato un buon grado di adesione, ancorché non completo, da parte dei collegi sindacali nonché un conseguente notevole miglioramento rispetto al passato della qualità dell'informazione resa agli azionisti».

A seguito della riforma del diritto societario nel 2003, con conseguente adeguamento del Tuf, e dopo l'adozione del principio di revisione dedicato all'indipendenza del revisore (Cspr, 2005), anche le schede riepilogative dell'attività di verifica svolta dagli organi di controllo delle società quotate sono state modificate. Per quanto interessa in questa sede, la Comunicazione n. Dem/6031329 del 7 aprile 2006 segnala che «i quesiti sugli eventuali ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione e/o a soggetti legati alla società di revisione da “rapporti continuativi” sono stati riformulati e accorpati per tener conto del nuovo documento raccomandato dalla Consob sui “Principi di indipendenza del Revisore” (delibera 15185 del 5 ottobre 2005) che, da un lato, ha ampliato e meglio definito il novero dei soggetti che, in qualità di fornitori o di destinatari di servizi diversi dalla revisione, possono influire sull'indipendenza del revisore, dall'altro ha individuato nell'organo interno di controllo l'interlocutore privilegiato del revisore per tutte le problematiche in materia d'indipendenza».

Si segnala infine che il ruolo dell'organo di controllo (il collegio sindacale, nel modello societario tradizionale) nella valutazione dell'indipendenza del revisore è previsto anche dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (2006) che al punto 10.C.5. prescrive che: il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima. A tale proposito, si osserva anche l'opportunità di ampliare le prerogative del Comitato per il controllo interno (punto 8.C.3. del Codice di Autodisciplina), al fine di individuare un ruolo nel processo di approvazione di eventuali ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione o a entità appartenenti alla sua rete.

Sul substrato interpretativo predisposto dalla Consob (sintetizzato nella Tabella 1), si inserisce un fattore di cambiamento fornito dalla stessa realtà aziendale. Gli scandali finanziari statunitensi (per esempio, Enron, Global Crossing) ed europei (per esempio, Ahold, Parmalat) succedutisi a partire dalla fine del 2001 hanno contribuito al cambiamento del clima sociale ed economico, rendendolo generalmente più rigoroso nella formulazione di regole e nelle sue interpretazioni. Su tale scia di cambiamento, una svolta significativa nel quadro giuridico italiano si è avuta con la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (cosiddetta legge per la tutela del risparmio). Tale provvedimento, seguito dal D. Lgs. di coordinamento n. 303 del 29 dicembre 2006 ha innovato il Tuf sui temi

oggetto della presente indagine. In particolare, l'art. 160 (Incompatibilità) del Tuf tratta della questione oggetto di analisi e in parte rinvia a regolamenti della Consob, al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione. Tra i punti di interesse in questa sede, segnaliamo i seguenti:

- La definizione di criteri per la definizione di «rete» di una società di revisione.
- Le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria.

Tabella 1: INTERVENTI DELLA CONSOB IN MERITO AGLI «INCARICHI AGGIUNTIVI» RISPETTO ALLA REVISIONE CONTABILE

Provvedimento della Consob	Contenuto rilevante in merito agli «incarichi aggiuntivi» rispetto alla revisione contabile
Comunicazione n. 87/01002 del 23 gennaio 1987	Si invitano le società conferenti l'incarico di revisione contabile a non avvalersi della consulenza di organismi, società, studi associati o singoli professionisti che intrattengono un rapporto di fatto a carattere continuativo, mediante le prestazioni di consulenze e collaborazioni con le società di revisione alle quali sia stato conferito l'incarico di certificazione.
Comunicazione n. Dac/Rm/96003558 del 18 aprile 1996	Al punto D.3.2 si invitano le società conferenti l'incarico di revisione contabile a non avvalersi della consulenza di organismi, società, studi associati o singoli professionisti che intrattengono un rapporto di fatto a carattere continuativo, mediante le prestazioni di consulenze e collaborazioni con le società di revisione alle quali sia stato conferito l'incarico di certificazione.
Comunicazione n. Dac/Rm/97001574 del 20 febbraio 1997	Si raccomanda al collegio sindacale di esprimere valutazioni e commenti nella propria relazione sugli ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione e relativi costi. Si raccomanda che gli ulteriori incarichi siano conferiti dal consiglio di amministrazione previo parere del collegio sindacale.
Comunicazione n. Dem/94875 del 27 dicembre 2000	L'esercizio della funzione di controllo interno nell'ambito di un'azienda non è riconducibile all'attività di organizzazione contabile prevista nell'oggetto sociale delle società di revisione.
Comunicazione n. Dem/1025564 del 6 aprile 2001 Comunicazione n. Dem/3021582 del 4 aprile 2003	È previsto che la relazione del collegio sindacale fornisca informazioni in merito a: - Ulteriori incarichi conferiti al revisore e relativi costi; - Ulteriori incarichi conferiti a società legate al revisore da rapporti continuativi e relativi costi.
Comunicazione n. Dem/3030464 del 12 maggio 2003	Si conferma che la contestuale prestazione nei confronti dello stesso soggetto di servizi professionali di auditing e di altra natura da parte della società di revisione incaricata e dei soggetti ad essa legati, costituisce un elemento pregiudizievole dell'indipendenza della società di revisione stessa.
Comunicazione n. 15185 del 5 ottobre 2005	Abroga il punto D.3.2 della Comunicazione n. 96003558 del 18 aprile 1996 ed adotta il documento "principi di indipendenza del revisore" (Cspr, 2005).
Comunicazione n. Dem/6031329 del 7 aprile 2006	È previsto che nella relazione dell'organo di controllo si forniscano informazioni in merito a: - Eventuali ulteriori incarichi conferiti al revisore e alla sua "rete"; - Eventuali criticità ed iniziative intraprese per salvaguardare l'indipendenza del revisore.

Il già menzionato art. 160 del Tuf stabilisce il divieto rivolto alla società di revisione e alla sua rete di prestare alcuni servizi nei confronti delle aziende in cui hanno assunto l'incarico di controllare il bilancio. Ripor-tiamo di seguito l'elenco delle prestazioni che, nell'interpretazione del legislatore, minano l'indipendenza del revisore:

- a) Tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni conta-bili o alle relazioni di bilancio
- b) Progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili
- c) Servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate
- d) Servizi attuariali
- e) Gestione esterna dei servizi di controllo interno
- f) Consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale
- g) Intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi ban-cari d'investimento
- h) Prestazione di difesa giudiziale
- i) Altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con un regolamento.

Tale elenco segna un passo importante nell'incerto processo interpre-tativo delineato precedentemente, riducendo, in tal modo, il grado di «plasticità» nella definizione delle attività non erogabili accanto al servi-zio del controllo legale dei conti.

È opportuno segnalare che l'elenco delle attività vietate è ispirato da un'analoga disposizione statunitense contenuta nel Sarbanes-Oxley Act del 2002¹⁸. A tale proposito, si ricorda che negli Stati Uniti l'obbligo di fornire informazioni sui compensi per prestazioni di servizi non di re-visione è sostanzialmente riconducibile ad un intervento regolamentare della *Securities and Exchange Commission* del 2000 (Sec 2000)¹⁹.

¹⁸ La section 201 (*Services outside the scope of practice of auditors*) del Sarbanes-Oxley Act riporta il seguente elenco di attività vietate:

- (1) *Bookkeeping or other services related to the accounting records or financial statements of the audit client*
- (2) *Financial information systems design and implementation*
- (3) *Appraisal or valuation services, fairness opinions, or contribution-in-kind reports*
- (4) *Actuarial services*
- (5) *Internal audit outsourcing services*
- (6) *Management functions or human resources*
- (7) *Broker or dealer, investment adviser, or investment banking services*
- (8) *Legal services and expert services unrelated to the audit, and*
- (9) *Any other service that the Board determines, by regulation, is impermissible.*

¹⁹ Un primo obbligo informativo in tal senso è stato introdotto dalla Sec nel 1978 con l'*Accounting Series Release* (ARS) 250 ed è rimasto in vigore fino al 1982. Con l'ARS 250 viene proposto anche il calcolo di un indice relativo al peso dei servizi diversi dalla revisione sul totale dei corrispettivi. Si nota, inoltre, che l'obbligo informativo sui corrispettivi per servizi di revisione e non di revisione è stato introdotto in Australia nel 1972 e in UK nel 1992.

In attuazione della delega contenuta nel Tuf, la Consob ha introdotto nella Parte III, Titolo VI, del Regolamento Emittenti n. 11971, il Capo I-bis (Incompatibilità) che contiene gli articoli da 149-bis a 149-duodecies. Tra i servizi vietati da aggiungere a quelli già elencati nell'art. 160 del Tuf, vengono individuati i "servizi di consulenza legale" definiti come "servizi di consulenza che comportano un'attività di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale connessi allo svolgimento di procedimenti contenziosi" (art. 149-duodecies). La questione riguardante la pubblicità dei corrispettivi è trattata nel successivo paragrafo.

4. Informazioni sui corrispettivi per revisione contabile e servizi diversi dalla revisione

Il quadro regolamentare italiano discusso nel paragrafo 3 ha messo in evidenza che gradualmente è cresciuta l'attenzione sull'informativa relativa al costo della revisione - comunicata in assemblea in sede di approvazione del bilancio - e alla natura e ai costi di ulteriori incarichi anche con riferimento alla rete del revisore - comunicata nella relazione del collegio sindacale - (per alcuni esempi, cfr. Ianniello 2008: 113-159). Tale percorso giunge a maturazione dopo la Legge 262/2005 con il conseguente art. 149-duodecies (Pubblicità dei corrispettivi) del Regolamento Emittenti n. 11971 (decisione finale assunta dalla Consob con Delibera n. 15915 del 3 maggio 2007) in cui si prevede che:

- «1. In allegato al bilancio d'esercizio della società che ha conferito l'incarico di revisione viene presentato un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio, a fronte dei servizi forniti alla società dai seguenti soggetti:
- a) Dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione.
 - b) Dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all'emissione di un'attestazione e altri servizi, distinti per tipologia.
 - c) Dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.
2. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società controllate».

Con tale disposizione si rende obbligatoria nel bilancio l'informazione sui corrispettivi per servizi di revisione e non di revisione prestati nei confronti dall'azienda capogruppo e dell'intero gruppo aziendale. Tale nuova veste comunicativa enfatizza il ruolo che tale informazione può

avere nel valutare il grado di indipendenza del revisore. Si tratta della percezione dell'indipendenza (in apparenza) da parte di terzi. In particolare, un indice che pone in relazione i corrispettivi per servizi non di revisione e quelli di revisione potrebbe essere interpretabile come indicatore di indipendenza in apparenza e, dunque, potrebbe spingere i comportamenti aziendali verso il contenimento di quel parametro, fino alla decisione di non assegnare incarichi aggiuntivi alla società di revisione incaricata del controllo del bilancio (Goldwasser 2002)²⁰.

Al fine di comprendere l'informativa di bilancio sui costi della revisione contabile e di altri servizi non di revisione, è opportuno indicare quali sono i pareri o altre prestazioni richiesti da leggi o regolamenti accanto a quelli di revisione contabile. A tale proposito, Mainardi (2004, 9) segnala una tendenza del nostro ordinamento ad assegnare alle società di revisione compiti non sempre riconducibili alla pura e semplice revisione contabile. Tra i principali incarichi previsti da disposizioni legislative o regolamenti si ricordano i seguenti:

- Revisione (in genere, limitata) della relazione semestrale delle società quotate, in base alla raccomandazione della Consob contenuta nella Comunicazione n. Dac/Rm/97001574 del 20 febbraio 2007.
- Parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.
- Pareri sul prospetto contabile e sulla relazione sulla base dei quali gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi.
- Parere sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni in occasione di una fusione²¹.
- Relazioni sui bilanci pro-forma presentati nei prospetti informativi e/o relazioni sulla bontà del sistema di controllo interno, in occasione dell'ammissione in borsa (Regolamento della Borsa Italiana Spa).
- Revisioni o attestazioni relative a prospetti o altre informazioni per la richiesta di contributi pubblici (in base alle norme di particolari settori operativi).

²⁰ Ad esempio, nella Relazione e Bilancio di Esercizio di Enel 2007 (p. 155) è scritto che: «In aggiunta al divieto relativo alla prestazione di specifiche tipologie di servizi, imposto alle società di revisione dal Testo Unico della Finanza (con previsioni introdotte alla fine del 2005), già da tempo il codice etico del Gruppo sancisce l'incompatibilità della revisione contabile del bilancio della Società e del bilancio consolidato con lo svolgimento di attività di consulenza prestata in favore di qualsiasi società del Gruppo, estendendosi tale incompatibilità all'intero network della società di revisione».

²¹ Mainardi (2004: 148) osserva che «la possibilità di nominare, per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, la stessa società di revisione incaricata della revisione del bilancio prospetta un potenziale rischio di auto-revisione (c.d. *self review*). Infatti, il revisore si potrebbe trovare, nello svolgimento delle procedure di revisione del bilancio, a dover attuare verifiche sull'oggetto stesso del proprio lavoro, ingenerando così una situazione in cui sarebbe difficile rimanere obiettivo».

- Procedure di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle Dichiarazioni fiscali prevista dalle autorità fiscali.
- Verifica della valutazione del sistema di controllo interno in base a quanto previsto dal Sarbanes-Oxley Act, nel paragrafo 404, nei casi di quotazione sul mercato statunitense.

Per quanto attiene alla classificazione, la Raccomandazione europea (Ce, 2002: §5, p.ti 3 e 4) fornisce una suddivisione del totale dei corrispettivi in quattro categorie:

- Servizi di revisione legale
- Altri servizi di verifica
- Servizi di consulenza fiscale
- Altri servizi diversi dalla revisione

I corrispettivi per gli altri servizi diversi dalla revisione vanno ulteriormente suddivisi per sottocategorie finché le voci comprese in una di esse differiscono sostanzialmente tra loro. Questa suddivisione in sottocategorie deve almeno fornire informazioni sui corrispettivi per la fornitura di servizi relativi ai sistemi informativi-contabili-amministrativi-finanziari, al servizio di revisione interna, alla valutazione, all'assistenza nella risoluzione di controversie e alla ricerca di personale. Per ogni voce nell'ambito di una (sotto)categoria va indicato anche l'importo registrato alla voce corrispondente per il periodo di riferimento precedente. Inoltre, va presentata una ripartizione in percentuale delle diverse (sotto)categorie.

Nel caso della revisione legale di un bilancio consolidato, vanno pubblicizzati i corrispettivi percepiti dal revisore legale e dagli appartenenti alla stessa rete per i servizi prestati al cliente e alle sue entità comprese nel consolidamento.

Nel documento elaborato dalla professione contabile italiana (Cspr 2005), naturalmente ispirato dalla Raccomandazione europea del 2002, con il termine "Revisione" si intendono:

- i) I Servizi di Revisione che comprendono:
 - a) L'attività di controllo dei conti annuali delle imprese, finalizzata all'espressione di un giudizio professionale.
 - b) L'attività di controllo dei conti consolidati di un insieme di imprese, anch'essa finalizzata all'espressione di un giudizio professionale.
 - c) L'attività di controllo dei conti infrannuali di un'impresa o di un insieme di imprese.
- ii) I Servizi di Attestazione richiesti dalla legge e da regolamenti o effettuati su base volontaria, aventi ad oggetto informazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c). Per Servizi di Attestazione si intendono gli incarichi con cui il Revisore valuta uno specifico ele-

mento, la cui determinazione è effettuata da un altro soggetto che ne è responsabile, attraverso opportuni criteri, al fine di esprimere una conclusione che fornisca al destinatario un grado di affidabilità in relazione a tale specifico elemento (Cspr 2005, § 2.1.).

Anche in questo documento è previsto che il totale dei corrispettivi percepiti deve essere suddiviso secondo quattro categorie:

- Servizi di revisione
- Servizi di attestazione
- Servizi di consulenza fiscale
- Servizi diversi dalla revisione

Nell'ambito di ogni categoria per ogni voce deve essere indicato anche l'importo registrato alla voce corrispondente per il periodo di riferimento precedente. Inoltre, va presentata una ripartizione in percentuale dei corrispettivi suddivisi tra le diverse categorie²².

Quanto previsto nei documenti citati in precedenza (Ce 2002; Cspr 2005) non tiene conto dei cambiamenti apportati dalla legge 262/2005 e conseguenti regolamenti Consob. Tuttavia, la classificazione di tipo generale risulta compatibile con il nuovo quadro giuridico. In effetti, anche l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi 2008), per adempiere alla richiesta dell'art. 149-*duodecies* del Regolamento Emittenti, suggerisce un prospetto che prevede la seguente classificazione dei servizi:

- Revisione contabile
- Servizi di attestazione
- Servizi di consulenza fiscale
- Altri (da dettagliare)

La verifica empirica contenuta nel paragrafo seguente ha seguito tale classificazione nella raccolta dei dati comunicati nel bilancio²³. In particolare, nella presentazione dei risultati, l'accezione dei "servizi non di revisione" è stata considerata in una versione ampia (servizi di attestazione, consulenza fiscale e altri servizi) e in una ridotta, escludendo i servizi di attestazione. In tal modo, si cerca di tener conto di quei casi in cui le aziende,

²² A solo titolo esemplificativo, Cspr (2005, §5.7.2.) riporta una serie di servizi diversi dalla revisione con considerazioni circa la valutazione della significatività della minaccia all'indipendenza del revisore:

- Predisposizione delle registrazioni contabili e predisposizione del bilancio
- Progettazione e realizzazione di sistemi informativi-contabili-amministrativi-finanziari
- Servizi di valutazione
- Partecipazione alla revisione interna del soggetto sottoposto a revisione
- Attività di patrocinatore legale e consulente tecnico di parte
- Prestazione di servizi di ricerca di personale dell'alta direzione aziendale.

²³ A titolo comparativo si ricorda che la Sec (2003) richiede alle società quotate di distinguere quattro categorie di compensi: *audit fees*, *audit-related fees*, *tax fees* e *other fees*.

pur seguendo una politica tendente a non assegnare ulteriori incarichi al revisore o alla sua rete, si trovano a comunicare l'esistenza di compensi per servizi di attestazione in conseguenza di disposizioni normative²⁴.

5. Verifica empirica

Nei bilanci del 2007 si manifesta sostanzialmente il primo adempimento all'obbligo di pubblicare informazioni sui compensi per incarichi di revisione contabile e per servizi diversi dalla revisione affidati alla medesima società di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 149-*duodecies* del Regolamento Emittenti della Consob. Il campione esaminato è costituito da tutte le società italiane quotate nel segmento *blue chip* alla data del 31 dicembre 2007. Il numero degli organismi aziendali è risultato pari a 83²⁵. La scelta è stata motivata dalla considerazione che le aziende di maggiori dimensioni quotate in borsa costituiscono un punto di riferimento nell'evoluzione della comunicazione contabile, ma anche per la loro rilevanza economica nella raccolta di prime evidenze empiriche sul fenomeno oggetto di indagine.

Dal punto di vista delle modalità utilizzate per comunicare i corrispettivi per la revisione contabile e per servizi diversi dalla revisione, la Tabella 2 evidenzia che la quasi totalità delle aziende (95,2%) utilizza un prospetto nell'ambito di uno specifico paragrafo della nota integrativa o come allegato (50,6% + 42,2%). Complessivamente le informazioni vengono fornite sia nel Bilancio di esercizio che nel Bilancio consolidato (66,3%) oppure, nel rispetto della lettera della norma, solo nel Bilancio di esercizio (27,7%); in quest'ultimo caso vengono comunque elaborati i dati relativi alla capogruppo ed all'intero gruppo aziendale. Il suggerimento derivante da tale osservazione è di ampliare la prassi (già prevalente) di presentare tali informazioni sia nel bilancio di esercizio che in quello consolidato. Si segnala la sostanziale assenza di una ripartizione in termini percentuali tra i diversi tipi di servizi, contrariamente al suggerimento espositivo contenuto in Ce (2002) e Cspr (2005). La presente indagine non si è soffermata analiticamente sulla tipologia di prospetto utilizzata, ma tranne poche eccezioni, la forma della tabella utilizzata è sostanzialmente riconducibile a quella proposta da Assirevi (2008).

²⁴ Si nota che le informazioni disponibili nei bilanci non hanno permesso di «depurare» in modo analitico e sistematico dai «servizi non di revisione» quelli in qualche modo «obbligati» da quelli derivanti da una scelta volontaria.

²⁵ Le aziende del campione operano nei seguenti settori: alimentari (2), assicurazioni (7), auto (2), banche (16), chimici (3), costruzioni (4), elettronici, elettromeccanici (4), finanziarie di partecipazione (5), immobiliari (4), impianti e macchine (1), media (6), minerali, metallurgici, petroliferi (3), servizi di pubblica utilità (13), servizi diversi (1), servizi finanziari (1), tessile, abbigliamento, accessori (6), trasporti, turismo (5).

Tabella 2 – FORME DI COMUNICAZIONE DEI COMPENSI PER REVISIONE CONTABILE E SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE

	N.	%
Tabella / Prospetto	79	95,2
Senza Tabella / Prospetto	4	4,8
Totale	83	100,0
Paragrafo nella nota integrativa (note esplicative)	42	50,6
Allegato al bilancio o alla nota integrativa (note esplicative)	35	42,2
Commento ai costi per servizi nell'ambito della nota integrativa (note esplicative)	3	3,6
Paragrafo nella Relazione sulla gestione	3	3,6
Totale	83	100,0
Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato	55	66,3
Solo Bilancio di esercizio	23	27,7
Solo nel Bilancio consolidato	5	6,0
Totale	83	100,0

In merito alla dimensione quantitativa del fenomeno oggetto di indagine, la statistica descrittiva è contenuta nella Tabella 3 dove la sezione A evidenzia che il corrispettivo medio con riferimento all'intero campione esaminato è pari a circa € 3,25 milioni (con un'alta variabilità: $SD=5,42$), somma dei compensi medi per ciascuna delle 4 categorie di servizi, con il 27,4% proveniente dai servizi diversi dalla revisione. In particolare, i servizi classificati come "altri" (16%) e quelli finalizzati all'emanazione di un'attestazione (10,1%) sono i più rilevanti, mentre un ruolo marginale è assunto dalla consulenza fiscale (1,3%). Complessivamente si può ritenere che il peso dei servizi diversi dalla revisione sia mediamente contenuto, anche se superiore alla soglia del 20% (ovvero costi per servizi diversi dalla revisione non superiori al 25% del costo per incarichi di revisione contabile), che in alcune prassi aziendali è ritenuta prudentiale al fine di salvaguardare l'indipendenza del revisore²⁶.

Poiché in alcune aziende il corrispettivo per servizi diversi dalla revisione è pari a zero, la sezione B della Tabella 3 riporta i valori medi dei compensi e degli indici del peso delle prestazioni, considerando solo le aziende interessate dai diversi servizi. Anche in questo caso si conferma il ruolo rilevante degli altri servizi che raggiungono un peso medio del 28,1% nei 63 casi interessati pari a circa l'81% del campione esaminato.

²⁶ Ad esempio, la procedura di gruppo per il conferimento di incarichi a società di revisione seguita da Fiat S.p.A. – Allegato alla Relazione sulla corporate governance (febbraio 2008), disponibile su www.fiatgroup.com

Tabella 3 - CORRISPETTIVI PER LA REVISIONE CONTABILE E PER SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE (STATISTICA DESCRITTIVA)

Sezione A (N = 83)

	Minimo	Massimo	Media	Indice medio dei corrispettivi	1° Quartile	2° Quartile	3° Quartile
Revisione contabile	103.700	25.816.000	2.443.828	0,726	514.000	1.013.000	2.079.000
Servizi di attestazione	0	4.000.000	324.466	0,101	3.142	55.000	251.600
Consulenza fiscale	0	822.000	42.850	0,013	0	0	17.073
Altri servizi	0	5.752.250	442.480	0,160	26.000	163.000	574.500

Sezione B (N = vari)

	N.	% sul totale N.	Media	Indice medio dei corrispettivi
Revisione contabile	83	100,0	2.443.828	0,726
Servizi di Attestazione	63	75,9	427.471	0,133
Consulenza fiscale	22	26,5	161.662	0,049
Altri servizi	67	80,7	548.147	0,281

Al fine di avere un'informazione più dettagliata sull'indice del peso delle prestazioni diverse dalla revisione sul totale dei compensi, la Tabella 4 (lato sinistro), seguendo l'impostazione di Francis e Pollard (1979), riporta in 10 intervalli la distribuzione di tale indicatore e progressivamente la distribuzione cumulata. Si nota che in 2 casi (2,4%) gli altri servizi risultano assenti. Nella situazione opposta si osservano 15 casi (18,1%) in cui i compensi per servizi diversi dalla revisione superano quelli per la revisione contabile, evidenziando una situazione critica dal punto di vista dell'indipendenza in apparenza del revisore. Le altre interpretazioni della Tabella 4 (lato sinistro) dipendono dal giudizio relativo alla soglia che si ritiene rilevante. Ad esempio, se si assume un indice pari a 0,20 come valore prudenziale, 37 aziende (44,6%) soddisfano questo criterio. Se tale soglia viene spostata a 0,25 (cioè, compensi per servizi diversi dalla revisione fino a 1/3 dei corrispettivi per revisione contabile), le aziende rientranti in tale limite sono 43 (51,8%). Nell'ipotesi operativa che alcuni dei servizi finalizzati al rilascio di un'attestazione siano una scelta determinata da leggi, regolamenti o particolarità del settore produttivo, la medesima Tabella 4 (lato destro) riporta i medesimi calcoli considerando solo l'indice del peso dei compensi per consulenza fiscale e altri servizi. In tale situazione, osserviamo che 15 aziende (18,1%) non affidano ulteriori incarichi al revisore e che in 7 casi (8,4%) permane una situazione meritevole di attenzione con un indice superiore a 0,50. Come era ragionevole attendersi, l'indipendenza in apparenza migliora

se consideriamo il lato destro della Tabella 4. Ad esempio, adottando una soglia prudenziale dell'indice pari a 0,25, il 71,1% del campione esaminato si colloca in una situazione accettabile, contro il 51,8% precedentemente calcolato ed esposto sul lato sinistro della Tabella 4.

Tabella 4 - DISTRIBUZIONE DELL'INDICE DEI CORRISPETTIVI PER SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE

(Servizi di attestazione + consulenza fiscale + altri servizi) ÷ Totale compensi	N.	%	Distribuzione cumulata (%)	(Consulenza fiscale + altri servizi) ÷ Totale compensi	N.	%	Distribuzione cumulata (%)
0	2	2,4	2,4	0	15	18,1	18,1
0,00 – 0,05	9	10,8	13,3	0,00 – 0,05	11	13,3	31,3
0,05 – 0,10	7	8,4	21,7	0,05 – 0,10	13	15,7	47,0
0,10 – 0,15	9	10,8	32,5	0,10 – 0,15	10	12,0	59,0
0,15 – 0,20	10	12,0	44,6	0,15 – 0,20	8	9,6	68,7
0,20 – 0,25	6	7,2	51,8	0,20 – 0,25	2	2,4	71,1
0,25 – 0,30	8	9,6	61,4	0,25 – 0,30	5	6,0	77,1
0,30 – 0,40	11	13,3	74,7	0,30 – 0,40	9	10,8	88,0
0,40 – 0,50	6	7,2	81,9	0,40 – 0,50	3	3,6	91,6
0,50 – 1,00	15	18,1	100,0	0,50 – 1,00	7	8,4	100,0

La questione relativa all'influenza della prestazione di servizi diversi dalla revisione sull'indipendenza del revisore è oggetto di attenzione in questa sede osservando la propensione a emettere le diverse tipologie di giudizio. Nell'ipotesi di influenza ci aspettiamo che i giudizi senza rilievi siano associati alla presenza di un più ampio ricorso a servizi diversi dalla revisione. La natura dei giudizi espressi non permette di testare tale ipotesi: 82 giudizi senza rilievi e un giudizio con rilievi. Nell'unico giudizio con rilievi, l'indice del peso delle prestazioni non di revisione è pari a 0,345 (versione ampia: servizi di attestazione, consulenza fiscale e altri servizi) e 0,318 (versione ridotta: consulenza fiscale e altri servizi). Tuttavia, la presenza di 21 giudizi senza rilievi ma con richiami di informativa ha giustificato l'analisi dell'eventuale associazione tra peso dei servizi diversi dalla revisione e giudizi espressi dal revisore nella relazione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato. La Tabella 5 riporta le aziende classificate in base all'indice del peso delle prestazioni con le tipologie di giudizio osservate nel campione esaminato²⁷. Si evidenzia un'associazione positiva significativa tra la presenza di richiami di informativa (o paragrafo d'enfasi) e un alto indice (maggiore di 0,50) delle prestazioni diverse dalla revisione nella ver-

²⁷ Le società di revisione sono tutte appartenenti al gruppo delle cosiddette «big four»; si riporta di seguito la distribuzione degli incarichi (numero e percentuale) nell'ambito del campione esaminato: Deloitte & Touche S.p.A. (21, 25%), Kpmg S.p.A. (13, 16%), PricewaterhouseCoopers S.p.A. (24, 29%), Reconta Ernst & Young S.p.A. (25, 30%).

sione ampia (servizi di attestazione, consulenza fiscale e altri servizi) e in quella ridotta (consulenza fiscale e altri servizi). In particolare, nei 15 casi con un indice delle prestazioni diverse della revisione maggiore di 0,50 si osserva la presenza di 7 giudizi con richiami d'informativa (46,7%), mentre nei rimanenti 68 casi, tale presenza è pari a 14 (20,6%). La differenza è significativa applicando il Test esatto di Fisher a due code ($p = 0,050$)²⁸. Utilizzando l'indice delle prestazioni diverse dalla revisione nella versione ridotta, si osserva che nei 7 casi caratterizzati da tale indicatore maggiore di 0,50 i richiami di informativa sono pari a 4 (57,1%), mentre nei rimanenti 76 casi, tale presenza è pari a 17 (22,4%). La differenza risulta significativa ($p = 0,065$; Test esatto di Fisher a due code) anche se ad un livello lievemente inferiore rispetto al test precedente.

Come noto, i richiami d'informativa (o paragrafi d'enfasi) sottolineano l'esistenza all'interno del bilancio di peculiarità legate a un evento o una circostanza aziendale (ad esempio, difficoltà finanziarie che possono minare l'ipotesi della continuità aziendale) e richiamano l'attenzione sull'informativa resa nel bilancio medesimo (Comunicazione Consob n. 99088450 del 1 dicembre 1999 e, con riferimento all'ipotesi di continuità aziendale, Comunicazione Consob n. Dem/9012559 del 6 febbraio 2009; Cspr 2007). La difficoltà interpretativa dell'evidenza emersa è confermata anche da precedenti ricerche che assimilano i giudizi senza rilievi con “*added comments*” ai giudizi senza rilievi tout court, in quanto non costituenti “*serious qualifications*” (Craswell, Stokes e Laughton 2002, 258). Pertanto, in linea teorica, si può trattare di “casi tipici” di paragrafo d'enfasi oppure di “situazioni problematiche” che non sfociano in un giudizio più severo (ad esempio, giudizio con rilievi, o impossibilità di esprimere un giudizio)²⁹. Non è tra gli obiettivi della presente indagine dimostrare che tali situazioni si siano verificate in alcuni dei casi esaminati. Inoltre, poiché si tratta della percezione di indipendenza che non necessariamente si traduce in azione, si può argomentare che la più alta presenza di servizi non di revisione, consente l'accesso ad ulteriori informazioni rilevanti per conoscere l'azienda, permettendo di esprimere richiami di informativa nell'ambito di un giudizio sul bilancio senza rilievi. L'attribuzione di cause specifiche all'evidenza raccolta apre lo spazio per future ricerche tendenti a chiarire l'uso del richiamo d'informativa nell'ambito delle relazioni emesse dalle società di revisione.

²⁸ È stato utilizzato il Test esatto di Fischer, in quanto nella tabella di contingenza ci sono valori attesi inferiore a 5, situazione che non rende significativamente applicabile il Test del chi-quadrato.

²⁹ Si nota che nella versione dell'art. 156 del Tuf modificata dal D.Lgs. n. 32/2007 si è esplicitato che, oltre al giudizio sul bilancio, la relazione del revisore comprende «eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi».

Tabella 5 – ASSOCIAZIONE TRA INDICE DEI CORRISPETTIVI PER SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE E GIUDIZIO ESPRESSO DALLA SOCIETÀ DI REVISIONE

	N.	Giudizio espresso dalla società di revisione					P ^a
(Servizi di attestazione + consulenza fiscale + altri servizi) ÷ Totale compensi		Senza rilievi	Con rilievi	Impossibilità di esprimere un giudizio	Negativo	Senza rilievi con richiami di informativa	
0,50 – 1,00	15	15	0	0	0	7	0,050
0,00 – 0,50	68	67	1	0	0	14	
Totale	83	82	1	0	0	21	
(Consulenza fiscale + altri servizi) ÷ Totale compensi							
0,50 – 1,00	7	7	0	0	0	4	0,065
0,00 – 0,50	76	75	1	0	0	17	
Totale	83	82	1	0	0	21	

^a Valore di p determinato con il Test esatto di Fisher a due code

5. Conclusioni

La ricerca condotta ha mostrato che in Italia, nonostante l'esclusività dell'oggetto sociale delle società di revisione, si sono posti problemi interpretativi e regolamentari in merito alla coesistenza di servizi di consulenza accanto all'attività di revisione contabile. Gli scandali finanziari succedutisi a partire dal 2001 negli Stati Uniti e in Europa, hanno stimolato interventi regolamentari sulla questione dei servizi aggiuntivi. In Italia, oltre al divieto di alcune attività esplicitamente elencate, uno strumento di controllo è stato individuato nella pubblicità dei corrispettivi dovuti al revisore per il controllo dei conti e per servizi diversi dalla revisione. Le prime evidenze raccolte sui bilanci di esercizio e consolidati 2007 delle società italiane quotate a maggiore capitalizzazione, mostrano che la quasi totalità delle aziende utilizzano un prospetto nell'ambito di uno specifico paragrafo della nota integrativa o come allegato. Un miglioramento espositivo potrebbe ottenersi dalla ripartizione in termini percentuali tra i diversi tipi di servizi e dalla presentazione di dati comparativi relativi all'anno precedente.

Dal punto di vista quantitativo, il dato medio relativo al campione esaminato mette in evidenza un indice dei compensi per servizi non di revisione (servizi di attestazione, consulenza fiscale, altri servizi) pari a 0,274 (ovvero 37,7% del compenso per attività di revisione contabile). Anche se non esistono delle soglie di valore generalmente ritenute accettabili al fine di salvaguardare la percezione di indipendenza, si può ritenere che tale valore non presenti elementi di criticità, pur essendo superiore a 0,20 (ovvero 25% dei corrispettivi per revisione contabile) assunto come valore soglia di attenzione in alcune prassi aziendali. L'analisi in

dettaglio mette comunque in evidenza l'esistenza di 15 casi (18,1%) in cui i compensi per servizi diversi dalla revisione superano quelli per la revisione contabile; escludendo i servizi di attestazione, permangono comunque 7 casi (8,4%) in cui l'indice dei compensi per consulenza fiscale e altri servizi è superiore 0,50. Questi casi sono meritevoli di attenzione sotto il profilo della percezione dell'indipendenza (in apparenza) del revisore da parte di terzi.

In merito alla questione dell'influenza dei servizi non di revisione sull'espressione del giudizio da parte del revisore, le evidenze raccolte (82 giudizi senza rilievi e un giudizio con rilievi) non permettono di testare tale eventuale influenza. Tuttavia, è emersa un'associazione positiva significativa tra richiami di informativa nella relazione della società di revisione e la presenza di servizi diversi dalla revisione. Tale risultato non è interpretabile in modo univoco a supporto dell'ipotesi di perdita di indipendenza del revisore. L'interpretazione dipende dalla collocazione teorica del richiamo di informativa nell'ambito dei "casi tipici" di paragrafo d'enfasi oppure in "situazioni problematiche" che non sfociano in un giudizio più severo. L'attribuzione di cause specifiche all'evidenza raccolta apre lo spazio per future ricerche tendenti a chiarire l'uso del richiamo d'informativa nell'ambito delle relazioni emesse dalle società di revisione.

La dimensione del campione (limitato alle società con più alta capitalizzazione appartenenti al segmento *blue chip*) e l'analisi condotta sul solo anno 2007 (prima applicazione dell'obbligo informativo nel bilancio sui corrispettivi alla società di revisione) possono considerarsi dei limiti del presente contributo esplorativo. Future ricerche potranno essere condotte su campioni più ampi e fornendo analisi comparative in senso temporale.

Bibliografia

- ANDREI P., FERRARI B. (1996), **La portata ed i limiti della normativa giuridica italiana disciplinante l'attività di revisione orientata alla certificazione**, in L. Marchi, M. Pini (a cura di), *Scritti di revisione aziendale*, Bologna, Clueb, pp. 119-135.
- ARISTOTELE (2007), **Politica**, trad. di Renato Laurenti, Bari, Editori Laterza, Nona edizione.
- ASHBAUGH H., LAFOND R., MAYHEW B. (2003), **Do nonaudit services compromise auditor independence?**, *Further evidence*, *The Accounting Review*, Vol. 78, n. 3, pp. 611-639.
- ASSIREVI (2008), **Pubblicità dei corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione**, Documento di ricerca n. 118, Associazione Italiana Revisori Contabili, disponibile su www.assirevi.it
- ARRUNADA B. (1999), **The provision of non-audit services by auditors let the market evolve and decide**, *International Review of Law and Economics*, Vol. 19, n. 4, pp. 513-531.
- BEATTIE V., BRANDT R., FEARNLEY S. (1999), **Perceptions of auditor independence: U.K. evidence**, *Journal of Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 8, n. 1, pp. 67-107.
- BERTINI U. (1996), **Le funzioni del collegio sindacale e il controllo della gestione**, in L. MARCHI, M. PINI (a cura di), *Scritti di revisione aziendale*, Bologna, Clueb, pp. 9-16.
- BOGLE J.C. (2005), **The battle for the soul of capitalism**, New Haven, Yale University Press.
- BORSA ITALIANA (2006), **Codice di Autodisciplina**, Comitato per la Corporate Governance, Milano, Borsa Italiana, disponibile su www.borsaitaliana.it
- BOWKER G., STAR S. (2000), **Sorting things out: Classification and its consequences**, Cambridge (MA), MIT Press.
- BREWSTER M. (2003), **Unaccountable. How the accounting profession forfeited a public trust**, Hoboken (NJ), John Wiley & Sons.
- BRUNI G. (1996), **Revisione aziendale**, IV edizione, Torino, Utet.
- CAMPEDELLI B. (a cura di) (1996), **Analisi dei rischi rilevanti nella revisione aziendale**, Torino, Giappichelli.
- CATTURI G. (2000), **Cultura del controllo e gestione del segnale informativo contabile**, Quaderni Senesi di Economia Aziendale e di Ragioneria, Siena, Università di Siena.
- CAVALIERI E. (1999), **Considerazioni sul ruolo della revisione «esterna» nel**

sistema dei controlli aziendali, *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Vol. 99, n. 9/10, pp. 434-439.

■ CE (2002), **L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali**, Raccomandazione della Commissione Europea, Bruxelles.

■ COASE R.H. (1937), **The nature of the firm**, trad. italiana in G. BROSIO (a cura di), *La teoria economica dell'organizzazione*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 75-94, edizione originale del 1937.

■ CODA V. (1979), **Certificazione dei bilanci, ruolo dell'impresa e consulenza professionale**, in AA.VV., *Il ruolo dell'impresa e la consulenza professionale*, Milano, Giuffrè, pp. 91-98.

■ COMOLI M. (1996), **L'utilizzo dei bilanci certificati da parte dei destinatari: i dottori commercialisti**, in L. MARCHI, M. PINI (a cura di), *Scritti di revisione aziendale*, Bologna, Clueb, pp. 31-41.

■ CORTESI A., TETTAMANZI P., CORNO F. (2009), **Empirical evidence on internal control**

systems and corporate governance in Italy, *Journal of Management and Governance*, Vol. 13, n. 1-2, pp. 75-100.

■ CRASWELL A.T. (1999), **Does the provision on non-audit services impair auditor independence?**, *International Journal of Auditing*, Vol. 3, n. 1, pp. 29-40.

■ CRASWELL A.T., STOKES D.J., LAUGHTON J. (2002), **Auditor independence and fee dependence**, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 33, n. 2, pp. 253-275.

■ CSPR (2005), **Principi sull'indipendenza del revisore**, Documento n. 100 della Commissione paritetica per la Statuizione dei Principi di Revisione, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

■ CSPR (2007), **Documento n. 570 – Continuità aziendale della Commissione paritetica per la Statuizione dei Principi di Revisione**, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

■ DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L., CANTINO V. (1998),

La certificazione del bilancio, Torino, Giappichelli.

■ DI PIETRA R. (a cura di) (2005), **La revisione contabile in Italia e nella prospettiva internazionale**, Padova, Cedam.

■ DOPUCH N., KING R.R., SCHWARTZ R. (2003), **Independence in appearance and in fact: An experimental investigation**, *Contemporary Accounting Research*, Vol. 20, n.1, pp. 79-114.

■ EVANS L., NOBES C. (1998), **Harmonization relating to auditor independence: the Eighth Directive**, the UK and Germany, *The European Accounting Review*, Vol. 7, n. 3, pp. 493-516.

■ FERGUSON M.J., SEOW G.S., YOUNG D. (2004), **Nonaudit services and earnings management: UK evidence**, *Contemporary Accounting Research*, Vol. 21, n. 4, pp. 813-842.

■ FORTUNATO S. (1985), **La certificazione del bilancio. Profili giuridici**, Napoli, Editore Jovene.

■ FRANCIS J.R., POLLARD B.M. (1979), **An investigation of nonaudit fees in Australia**,

Abacus, Vol. 15, n. 2, pp. 136-144.

■ FRANKEL R.M., JOHNSON M.F., NELSON K.K. (2002), **The relation between auditors' fees for nonaudit services and earnings management**, The Accounting Review, Vol. 77 (Supplement), pp. 71-105.

■ GAYNOR L.M., MCDANIEL L.S., NEAL T.L. (2006), **The effects of joint provision and disclosure of nonaudit services on audit committee members' decisions and investors preferences**, The Accounting Review, Vol. 81, n. 4, pp. 873-896.

■ GOLDWASSER D.L. (2002), **The accounting profession's regulatory dilemma**, CPA Journal, Vol. 72, n. 5, pp. 8-11.

■ HIRSCH J. (2002), **Enron audit fee raises some brows**, Los Angeles Times, 23 January.

■ IANNIELLO G. (2003), **Come si formano e si «eludono» le regole contabili. Il caso Enron e dintorni**, Padova, Cedam.

■ IANNIELLO G. (2008), **Indipendenza del revisore e prestazione di servizi "non di revisione": profili regolamentari e prassi aziendali**, Roma,

Aracne Editrice.

■ IFAC (2006), **Code of Ethics for Professional Accountants**, New York, International Federation of Accountants, disponibile su www.ifac.org

■ IYENGAR R., ZAMPELLI E. (2007), **Auditing independence**, Financial Management, June, pp. 34-37.

■ JEPPESEN K.K. (1998), **Reinventing auditing, redefining consulting and independence**, The European Accounting Review, Vol. 7, n. 3, pp. 517-539.

■ KINNEY W.R.Jr., PALMROSE Z-V., SCHOLTZ S. (2004), **Auditor independence, nonaudit services, and restatements: Was the U.S. Government right?** Journal of Accounting Research, Vol. 42, n. 3, pp. 561-588.

■ KRISHNAN J., SAMI H., ZHANG Y. (2005), **Does the provision of nonaudit services affect investor perceptions of auditor independence?** Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 24, n. 2, pp. 111-135.

■ LARCKER D.F., RICHARDSON S.A. (2004), **Fees paid to audit firms, accrual choices, and**

corporate governance, Journal of Accounting Research, Vol. 42, n. 3, pp. 625-658.

■ LENNOX C.S. (1999), **Non-audit fees, disclosure and audit quality**, The European Accounting Review, Vol. 8, n. 2, pp. 239-252.

■ MAINARDI M. (2004), **I servizi di assurance e le relazioni emesse dalla società di revisione**, Padova, Cedam.

■ MARASCA S. (2000), **Il contenuto informativo della relazione dei sindaci: un'analisi empirica**, Revisione Contabile, n. 36, pp. 48-77.

■ MARCHI L. (2004), **Revisione aziendale e sistemi di controllo interno**, Milano, Giuffrè.

■ MAUTZ R.K., SHARAF H.A. (1961), **The philosophy of auditing**, Sarasota (FL), American Accounting Association.

■ MIKOL A., STANDISH P. (1998), **Audit independence and nonaudit services: a comparative study in differing British and French perspectives**, The European Accounting Review, Vol. 7, n. 3, pp. 541-569.

■ MISHRA S., RAGHUNANDAN

Bibliografia

K., RAMA D.V. (2005), **Do investors' perceptions vary with types of nonaudit fees? Evidence from auditor ratification voting**, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 24, n. 2, pp. 9-25.

■ NEU D., GREEN D. (2006), **Truth or Profit? The Ethics and Business of Public Accounting**, Halifax, Fernwood Publishing.

■ OLSON W.E. (1982), **The Accounting Profession, Years of Trial: 1969-1980**, New York, American Institute of Certified Public Accountants.

■ PAOLONE G., D'AMICO L., CONSORTI A. (2000), **La revisione aziendale – fondamenti, principi e procedure**, Torino, Giappichelli.

■ PAULETTO L. (1990), **Le società fiduciarie e di revisione. Sviluppi funzionali e prospettive operative**, Milano, Etas Libri.

■ POWER M. (1997), **The Audit Society, Rituals of Verification**, Oxford, Oxford University Press.

■ RABITTI BEDOGNI C. (2002), **L'attuazione del principio di indipendenza nell'esercizio della revisione**, *Diritto della banca e del mercato finanziario*, n. 1, pp. 19-55.

■ ROSSI C., GERVASIO D. (2009), **La revisione aziendale. Teoria e procedure**, Milano, Giuffrè.

■ RIZZOTTI D., GRECO A.M. (2008), **Le variabili che influiscono**

sull'Autonomia Operativa dei Revisori: uno studio esplorativo del contesto italiano, *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Vol. 108, n. 11-12, pp. 796-811.

■ SEC (2000), **Final Rule: Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements**, Securities and Exchange Commission 17 CFR Parts 210 and 240, 2000, www.sec.gov/rules/final/33-7919.htm

■ SEC (2003) **Final Rule: Strengthening the Commission's Requirements Regarding Auditor Independence**, Release Nos. 33-8183; 34-47265; 35-27642; IC-25915; IA-2103, FR-68, www.sec.gov/rules/final/33-8183.htm

■ SHARMA D.S., SIDHU J. (2001), **Prefessionalism vs Commercialism: the association between non-audit services (NAS) and audit independence**, *Journal of Business Finance & Accounting*, Vol. 28, n. 5/6, pp. 595-629.

■ SIMON H.A. (1997), **Administrative behavior**, 4th edition, New York, The Free Press.

■ SIMUNIC D. (1984), **Auditing, consulting, and independence**, *Journal of Accounting Research*, Vol. 22, n. 2, pp. 679-702.

■ TEZZON M. (2001), **Ricognizione della normativa vigente in materia di**

indipendenza delle società di revisione, intervento alla giornata di studio "La revisione contabile, profili regolamentari in tema di indipendenza nello svolgimento della professione", Roma, 8 marzo 2001, disponibile su www.consob.it

■ THE ECONOMIST (2000), **War of independence**, August 12th.

■ TOFFLER B.L., REINGOLD J. (2004), **Final Accounting. Ambition, Greed, and the Fall of Arthur Andersen**, New York, Currency Doubleday.

■ WINDSOR C.A., ASHKANASY N.M. (1995), **The effect of client management bargaining power, moral reasoning development, and belief in a just world on auditor independence**, *Accounting, Organization and Society*, Vol. 20, n. 7/8, pp. 701-720.

■ WINES G. (1994), **Auditor independence**, audit qualifications and the provision of non-audit services: a note, *Accounting and Finance*, Vol. 34, n. 1, pp. 75-86.

■ ZANDA G. (2002), **Sistema di controllo interno e Internal Auditing. Problemi di struttura e di funzionamento**, *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Vol. 102, n. 1/2, pp. 84-103.